



TRIBUNALE DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, in persona della dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritta al numero d'ordine 60-1 dell'anno 2026 R.G. promossa da PANI FEDERICA (C.F. PNAFRC84P69B354D)

nei confronti

della massa dei creditori

Con decreto *ex art.* 70, primo comma, CCII emesso il 15.6.2026 questo giudice ha dichiarato ammissibili la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di PANI FEDERICA (C.F.PNAFRC84P69B354D) e ha disposto tra, l'altro, che il gestore della crisi lo comunicasse a tutti i creditori, assegnando loro termine di 20 gg dalla comunicazione per presentare osservazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, decorso detto termine, previamente sentita la debitrice, nei successivi 10 gg, depositasse apposita relazione in PCT onde riferire in merito alle osservazioni ricevute e proporre eventuali modifiche al piano ritenute necessarie.

In data 16.07.2026, il dott. Luca Vannini ha depositato in PCT la relazione, ad essa allegando le ricevute di consegna delle comunicazioni PEC effettuate ai creditori, la nota di precisazione del credito della Younited, le osservazioni della Fides s.p.a. e la memoria della debitrice; la relazione contiene una modifica apportata al piano a seguito della precisazione del credito della Younited, consistente nel pedissequo recepimento della precisazione stessa e nel correlato incremento della finanza esterna, resa disponibile dall'assuntore, al fine di mantenere invariata la percentuale di soddisfo assicurata ai creditori chirografari.

La parte debitrice, oltre a dichiararsi disponibile a modificare come sopra il piano, ha confutato le osservazioni della Fides s.p.a. ed insistito per l'omologazione del piano.

*

Il piano di ristrutturazione dei debiti di Federica Pani deve essere omologato con le modifiche di cui sopra e meglio di seguito esposte.

I. Premesso che gli adempimenti disposti con decreto dell'11.6.2026 risultano compiutamente assolti dal gestore della crisi e che alla precisazione del credito della Younited non può ascriversi valenza di "osservazioni al piano", reputa questo giudicante che il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Pani Federica debba essere omologato.

Alla luce della modifica apportata in sede di memoria difensiva e relazione conclusiva del gestore della crisi, il piano proposto da Pani Federica prevede la messa a disposizione dei creditori ad opera di un terzo assuntore, David Amorotti, della somma complessiva di € 15.168,00, idonea a garantire il pagamento, in unica soluzione ed entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, in misura integrale, delle spese prededucibili e dei crediti privilegiati e, nella misura del 23,31%, di tutti i crediti chirografari (incluso quello della Younited quale precisato).

La Fides s.p.a., subentrata alla Dinamica Retail s.p.a. in forza di fusione per incorporazione (inclusa nell'elenco dei creditori chirografari per l'importo di € 10.462,66) nel termine di legge, ha formulato osservazioni e ha chiesto il rigetto della domanda di omologazione, eccependo:

- a) la non convenienza del piano e la carenza di causa concreta dello stesso in ragione della esiguità della percentuale di soddisfo riconosciuta ai creditori chirografari;
- b) l'aleatorietà della proposta stante l'assenza di garanzie idonee ad assicurare l'effettivo versamento della somma da parte dell'assuntore;
- c) l'assenza di meritevolezza della Pani, per aver determinato con colpa grave la situazione di sovraindebitamento, avendo contratto più prestiti al consumo;
- d) l'incompletezza della relazione del gestore della crisi circa le cause dell'indebitamento.

Le osservazioni della Fides s.p.a. sono infondate e devono essere respinte.

Compete ai creditori contestare la convenienza della proposta di piano del consumatore assumendo come parametro di riferimento la misura di soddisfacimento che i creditori ritrarrebbero dall'apertura della liquidazione controllata, non già dalla prosecuzione delle procedure esecutive individuali, che diverrebbero improcedibili per effetto dell'apertura della procedura liquidatoria, né, *a fortiori*, dalla prosecuzione delle cessioni di quinto dello stipendio concordate in sede di contrazione dei finanziamenti - come, invece, prospettato dalla difesa della FIDES s.p.a. - in quanto destinate anch'esse a cessare con l'apertura della procedura liquidatoria, in ossequio al combinato disposto degli artt. 150 e 151 richiamati dall'art. 270 CCII.

Assodata l'erroneità della doglianza siccome svolta dalla FIDES s.p.a., occorre ribadire che Federica Pani: non è proprietaria di beni immobili né di beni mobili, fatta eccezione per la quota indivisa pari a ½ di un'autovettura quotata del valore di € 5/mila; è titolare di un reddito lordo da lavoro dipendente pari a € 2.152,99 per 14 mensilità (inclusivo di lavoro straordinario), quantificato dal

gestore nella misura netta mensile pari a € 2.090,5; sostiene spese fisse di mantenimento per sé e per la figlia con lei convivente pari a € 1.415,00.

Appare evidente che, in caso di apertura della liquidazione controllata, allo stato degli atti, giammai potrebbe essere garantito il soddisfo integrale dei crediti privilegiati e, benché meno, di quelli chirografari.

Inconferente si profila altresì il richiamo al principio della “causa concreta” menzionato dalla Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28013/2022, per due ordini di ragioni:

- nel merito, il provvedimento impugnato e confermato in Cassazione si riferiva ad un piano del consumatore che prefigurava una soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 3,82%, valutata non rispondente al concetto di soddisfacimento effettivo seppur parziale dei creditori; una percentuale, all’evidenza, sensibilmente inferiore a quella offerta da Federica Pani, che si profila, di contro, oggettivamente apprezzabile;
- in diritto, la Cassazione si è occupata di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto nella vigenza della L. 3/2012 che, all’art. 7, consentiva al consumatore di proporre ai creditori un “*accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti*”, endiadi dalla quale il Supremo Collegio ha desunto una “*ben precisa – “tipica” – connotazione causale*” di quello strumento, ovverosia la duplice equivalente finalità della ristrutturazione dei debiti e della soddisfazione dei crediti; l’art. 67 CCII consente, viceversa, al consumatore di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, a contenuto libero e con possibilità di prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti *in qualsiasi forma*, con ciò affievolendo l’astratta funzione *binaria*, economico sociale, dello strumento in discorso a favore della ristrutturazione dei debiti, anche attraverso un soddisfacimento alternativo dei creditori e, cioè non ancorato ad un pagamento in misura percentuale.

La disciplina positiva contenuta negli artt. 67 e ss. CCII non prevede la prestazione di garanzie in caso di piano di ristrutturazione con assuntore, il cui inadempimento non potrà che rifrangersi sulla tenuta del piano, imponendo la revoca della omologazione ex art. 72, 2° comma, CCII.

Vero è che, a seguito della precisazione del credito ad opera della Younited, l’assuntore, oltre a dichiararsi disponibile ad incrementare l’apporto di finanza onde mantenere invariata la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari già proposta, ha documentato la propria solidità finanziaria allegando l’evidenza del saldo contabile e del saldo disponibile del proprio c/c bancario, sostanzialmente coincidente con la somma offerta.

Il piano proposto, grazie alla finanza esterna offerta da David Amorotti, appare pertanto in concreto realizzabile.

Le osservazioni *sub lett. a) e b)* possono essere superate facendo richiamo alle argomentazioni esposte in sede di decreto di ammissione, che, in verità, la Fides s.p.a. non ha inteso confutare in modo puntuale.

Mette conto innanzitutto evidenziare che, a seguito del decreto del 15.5.2026, il gestore della crisi ha depositato, in data 11.6.2026 una relazione integrativa nella quale ha ricostruito in maniera diacronica l'origine dell'indebitamento della Pani, dando conto della situazione reddituale della stessa al momento della contrazione dei finanziamenti rimasti poi parzialmente inevasi.

La completezza della relazione consente, anche nella presente e sede, di svolgere con esito positivo il vaglio di c.d. legalità sostanziale sulla completezza della stessa, in ossequio al principio di diritto di recente affermato dalla Corte di Cassazione con le ordinanze n.ri 28576/2025 e 11603/2026, con riferimento alla relazione che deve accompagnare la domanda di apertura della liquidazione controllata da parte del debitore, ma che si profila ugualmente applicabile alla relazione di cui all'art. 68 CCII, in ragione della sovrapponibilità "*in parte qua*" dei rispettivi contenuti.

In punto di "meritevolezza" merita di essere richiamata la recente ordinanza n. 3583/2026 della Cassazione, la quale ha chiarito: che *nel nuovo regime non può più farsi ricorso ai criteri elaborati da questa Corte nel vigore della l. n. 3/2012, che richiedevano «al giudice, in sede di omologazione del piano del consumatore, la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato, al quale spetta l'onere di provare di aver assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili»* (Cass. n. 27843/2022; Cass. n. 22078/2025, in motivazione); che *nel regime vigente, l'accesso all'istituto richiede una valutazione complessiva che, necessariamente muovendo dalle cause dell'indebitamento, dalla diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni e dalle ragioni della sua incapacità di adempiere le obbligazioni assunte (ex art. 68 CCII), e tenendo conto di tutte le specifiche condizioni esistenti in concreto nella sua situazione personale, patrimoniale e familiare, consenta quantomeno di escludere profili di colpa connotati da gravità*; che deve intendersi motivatamente ravvisata l'ipotesi di "colpa grave" in caso di accesso "*seriale*" al credito, con disinvolta eccedenza delle rate sin dall'origine pattuite rispetto al reddito netto, senza la dovuta considerazione del rapporto prudente fra reddito netto e carico del debito periodico assunto per una ordinata restituzione di plurimi finanziamenti, specie allorquando non venga chiarita la finalizzazione dei singoli finanziamenti contratti.

Ebbene, nel caso concreto, quivi pedissequamente richiamata la ricostruzione dei finanziamenti assunti dal 2020 al 2023 dalla Pani, contenuta nel paragrafo n.4 della relazione integrativa del gestore della crisi dell'11.6.2026, reputa questo giudice che la situazione di sovraindebitamento

della proponente non sia stata determinata da *colpa grave, malafede o frode*, posto che: al momento della contrazione di ogni nuovo finanziamento, la debitrice era in regola con il pagamento delle rate relative a quelli già ottenuti; che due finanziamenti contratti nel 2020 ed uno contratto nel 2021 sono stati estinti; che, almeno fino alla drastica riduzione dello stipendio subita nell'aprile 2020, con la collocazione in Cassa Integrazione a zero ore, occorsa nel contesto della pandemia da Covid, la Pani aveva potuto contare su uno stipendio che le consentiva di onorare gli impegni di spesa e provvedere al mantenimento proprio e della figlia, con ulteriore un margine, sia pure esiguo, di sostenibilità; che aveva fatto ricorso ai crediti al consumo per soddisfare esigenze non voluttuarie, quali l'acquisto di arredo per la casa condotta in locazione e l'acquisto di un'autovettura (cointestata con la madre), avendo la precedente cessato di funzionare.

Non risulta poi che la Pani abbia condotto uno stile di vita sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali o compiuto atti di dissipazione o comunque connotati da frode.

Risulta, piuttosto, compiutamente ricostruita la riferibilità dello stato di sovraindebitamento di Federica Pani ad eventi esogeni e non prevedibili e, in particolare: il collocamento in Cassa Integrazione a zero ore dal 6.4.2022 al 31.5.2022, a seguito della emergenza sanitaria da Covid; la necessità, nello stesso periodo, di trasferirsi in altra abitazione meglio collegata alla stazione ferroviaria, condotta in locazione ma non arredata, con conseguente necessità di acquistare il mobilio primario; la necessità di acquistare una nuova autovettura, avendo la precedente smesso di funzionare, per soddisfare le esigenze di mobilità quotidiana.

In verità, la ricostruzione compiuta dal gestore della crisi proprio nella relazione dell'11.5.2026 evidenzia, in specie nel 2021, una situazione di estrema criticità posto che, in occasione della contrazione, in data 9.3.2021, di un finanziamento con la Younited da rimborsare a mezzo di rate mensili dell'importo di € 166, Federica Pani percepiva un reddito netto mensile di € 1.128,00, versava rate di rimborso in favore di altre finanziarie per € 205, sosteneva spese di canone di locazione e condominiali (fisse) per € 450,00, e doveva comunque provvedere al mantenimento proprio e della figlia.

Analoghe e ancor più severe considerazioni possono essere svolte con riferimento al finanziamento contratto il 25.10.2021 sempre con la Younited, per l'importo netto di € 4.000,00, con rate mensili da € 81,00, tenuto conto della identità del reddito netto mensili e delle spese sopra indicate.

È, tuttavia, comprovato che la Pani abbia potuto contare sul costante supporto dei genitori, concretatosi in cinque bonifici bancari ricevuti tra il dicembre del 2020 e il luglio del 2021 per complessivi € 2.300,00 e che la figlia con lei convivente, nello stesso periodo, abbia cominciato a beneficiare di un assegno di mantenimento, da parte del padre, dell'importo mensile di € 200,00, corrispostole direttamente.

Mette conto altresì evidenziare che l'esposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'ALIA per imposte riferibili alle annualità 2015 e 2019, ammontante in totale a € 825,37 già nel 2020, non si era ancora concretata in atti esecutivi e/o cautelari sì da rendere chiaramente percepibile alla Pani l'insostenibilità dei nuovi finanziamenti.

Gli elementi di valutazione evincibili dal carteggio inducono a ritenere che il sovraindebitamento della proponente sia scaturito, piuttosto che dalla scriteriata assunzione di obbligazioni seriali, con la piena consapevolezza di non poterle assolvere, da una sottovalutazione delle esigenze di mantenimento mensili proprie e della figlia con lei convivente o, in altri termini, da una superficiale ponderazione della capacità di onorare tutti gli impegni assunti con puntualità, pur conservando un dignitoso stile di vita, atteggiamenti iscrivibili nell'alveo della *colpa lieve*, irrilevante ai fini dell'ammissibilità della proposta.

Reputa, infatti, questo tribunale che nella vigenza del CCII - come già in applicazione dell'art. 7, secondo comma, lett. *d ter*), L. 3/2012, aggiunto dal D.L.137/2020 convertito con modificazioni nella Legge 176/2020 - *discrimen* tra "colpa lieve" e "colpa grave" debba essere individuato nella intensità della consapevolezza da parte del debitore circa la sostenibilità delle obbligazioni assunte, un debitore al quale è richiesto di agire secondo regole di diligenza che devono guidare *l'homo eiusdem condicionis ac professionis*: va pertanto ravvisata la colpa grave in capo al debitore che ometta totalmente di ponderare propria situazione, reddituale e patrimoniale, allorquando questa sia tale da rendere certa o prossima alla certezza l'impossibilità di assolvere regolarmente le obbligazioni in corso di assunzione ovvero da far apparire del tutto irrazionale il regolare adempimento; di contro, va ravvisata la colpa lieve in capo al consumatore che valuti erroneamente la propria capacità reddituale, patrimoniale o di risparmio, e si determini ad assumere impegni sulla base di considerazioni non connotate da assoluta irragionevolezza.

La valutazione affidata al giudice (e prima ancora all'OCC) trova allora il suo *focus* nella percezione della sostenibilità del debito che, al momento della sua contrazione (e, quindi, nella fase genetica) il debitore possa aver avuto o, detto in altri termini, nel diligente apprezzamento della esistenza di una verosimile eccedenza tra impegni di spesa, già assunti ed assumendi, e reddito disponibile, e nella ragionevole considerazione della idoneità di questo reddito disponibile, anche quale integrato dal costante supporto parentale, a consentire il soddisfacimento dei bisogni primari del debitore e dei suoi familiari.

Come affermato da parte della giurisprudenza di merito, nella valutazione della condotta del consumatore <<l'oggettiva sproporzione originaria tra capacità reddituali-patrimoniali ed obbligazioni assunte certamente mantiene un rilievo nell'ambito dei parametri ex art. 69 CCII, specie ove sia palese e manifesta, ma nell'ambito di una valutazione complessiva, orientata a

considerare ostativi solo i “requisiti negativi”, secondo le clausole generali indicate, a carattere prevalentemente “soggettivo”>> (v. CdA di Firenze sent. 2261 dell’8.11.2023 in www.dirittodellacrisi.it). Secondo la citata pronuncia della CdA di Firenze (e negli stessi termini CdA Bologna sent. 309 del 9.2.2024, in Il Fallimento n. 4/2024, pag. 593), l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti va negato al consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile, nell’ambito di un giudizio d’insieme che tenga conto di tutti gli elementi del caso concreto, compresi i livelli culturali, le ragioni dell’indebitamento e la sua evoluzione nel tempo.

L’accesso alla procedura *ex art. 69 CCII* deve pertanto essere consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto la proprie obbligazioni dopo aver valutato, in modo corretto, la propria capacità di adempiere, salvo a trovarsi nella impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili, ma anche ai quei consumatori che, pur non avendo ponderato la propria solvibilità con assoluta correttezza, abbiano, tuttavia, svolto previsioni non del tutto prive di giustificazione razionale.

La modestia delle rate di rimborso dei finanziamenti contratti e poi rimasti insoluti, a fronte del mantenimento in regolare ammortamento di tutti i pregressi rapporti, al momento dell’assunzione dei nuovi impegni di spesa, la destinazione delle somme mutate al soddisfacimento di bisogni essenziali ed il ragionevole affidamento riposto nel supporto finanziario garantito dai genitori oltre che, a partire da una certa data, nel versamento diretto, da parte dell’ex coniuge dell’assegno di mantenimento in favore della figlia con lei convivente, inducono questo tribunale ad inscrivere l’atteggiamento soggettivo della Pani nella nozione di “colpa lieve”.

D’altronde è proprio con riferimento a questa ipotesi che va ascritta rilevanza alla (eventuale) responsabilità del creditore nella concessione avventata del finanziamento, come circostanza idonea ad incidere sul processo valutativo del debitore, inducendolo in errore o semplicemente sviando la sua attenzione da un corretto vaglio di sostenibilità.

Nel caso in esame, non può omettersi di evidenziare che, in sede di deliberazione dell’operato dei soggetti finanziatori, il gestore della crisi non abbia riscontrato alcuna erronea valutazione del cd. “merito creditizio” dell’istante, il che corrobora il convincimento del tribunale in punto di non imputabilità del sovraindebitamento ad una “grave negligenza” della debitrice, la quale, al contrario, ha ben potuto ritenersi confortata nella positiva previsione di adempimento dall’esito favorevole della istruttoria dei finanziamenti richiesti.

IV. Per quanto attiene alle modalità esecutive, la proposta prevede: che i versamenti siano eseguiti direttamente dalla debitrice e dall’assuntore, con bonifico bancario dell’intero importo di € 15.168,00 da effettuarsi entro 20 gg dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di

omologazione (cfr. pag. 29 del ricorso introduttivo) e con successiva effettuazione dei bonifici bancari a favore dei creditori.

Appare allora coerente con l'impostazione della proposta l'accensione di un c/c bancario intestato alla debitrice ma con delega ad operare conferita al gestore della crisi, dott. Luca Vannini, conto sul quale far confluire la somma offerta dall'assuntore.

L'effettuazione dei pagamenti in conformità al piano resterà pertanto affidata al gestore della crisi, che li effettuerà, con strumenti tracciabili, nei dieci giorni successivi alla ricezione del bonifico. Al gestore resteranno altresì riservate le ulteriori funzioni di cui all'art. 71 CCII e, in specie, quella di allertare il g.d. in caso di non puntuale esecuzione del versamento, per l'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Con l'omologazione del piano devono intendersi stabilizzate le misure protettive già assunte in sede di decreto del 15.6.2026 ovverosia; la cessazione della cessione del quinto dello stipendio in favore della Dynamica Retail s.p.a., ora Fides s.p.a.; tanto, in forza della obbligatorietà del piano di ristrutturazione omologato per tutti i creditori anteriori, stante il parallelismo ravvisabile tra detta procedura concorsuale, riservata ai soli consumatori, e le altre procedure concordatarie disciplinate dal CCII.

Rimangono devoluti al G.D. i provvedimenti di cui all'art.71, commi 2, 4 e 5, CCII.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di PANI FEDERICA (C.F.PNAFRC84P69B354D) per come modificato dal gestore della crisi con relazione *ex art. 70, 6° co. CCII* e riportato in parte motiva.

Dispone che la presente sentenza sia:

- pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale a cura del gestore della crisi, il quale dovrà attenersi alle indicazioni contenute nella circolare operativa diramata dall'Ufficio Concorsuale il 19.10.2022 e visionabile sul sito del tribunale;
- comunicata a tutti i creditori entro 48 ore dal deposito in cancelleria a cura del gestore della crisi.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura della cancelleria alla parte ricorrente e al gestore della crisi dott. Luca Vannini

Così deciso in Pistoia il 18/07/2026

Il Giudice

Dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci